

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Giudicato esterno: la parte che lo eccepisce deve darne la prova con certificazioni**

*La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato delle sentenze rese in altri giudizi, producendo le sentenze stesse e corredandole d'idonee certificazioni dalle quali risulti che le decisioni non siano soggette a impugnazioni, non potendosi ritenere sia onere della controparte dimostrare l'impugnabilità di dette sentenze.*

### **Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 9.5.2014, n. 10056**

*...omissis...*

9.1. Il motivo è inammissibile. Il vizio motivazionale è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi

delibati. Diversamente opinando il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (SU 24148/13).

10. Con il settimo motivo, corredato da quattro quesiti, il ricorrente denuncia "illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell'art. 2909 c.c.", in relazione al trascurato "doppio giudicato esterno formatosi con riferimento al medesimo avviso di accertamento" riguardo alle separate decisioni favorevoli sia per la curatela della società contribuente, sia per l'altro obbligato xxxx

10.1. Il mezzo va disatteso. Infatti, il ricorrente, quale parte che eccepisce il giudicato esterno, aveva l'onere di provare il passaggio in giudicato delle sentenze rese in altri giudizi, producendo le sentenze stesse e corredandole d'idonee certificazioni dalle quali risulti che le decisioni non siano soggette a impugnazioni, non potendosi ritenere sia onere della controparte dimostrare l'impugnabilità di dette sentenze (Cass. 19883/13).

10.2. Inoltre, riguardo ai limiti soggettivi del giudicato, si rileva che il disposto degli artt. 1306 e 1310 c.c., prevede con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo, solo ove non basata su ragioni personali (Cass. 1589/06). Mentre, l'asserita estraneità del B. all'illecito tributario, quale autore materiale delle infrazioni, non può riflettersi di per sè stessa sulla posizione dell'altro responsabile G..

10.3. Nel resto si richiamano le considerazioni già svolte in ordine al primo motivo.

11. Con l'ottavo motivo, il ricorrente chiede alla Corte l'annullamento della condanna alle spese "sulla scorta delle statuizioni che adotterà in ordine all'odierno giudizio".

Il mezzo va disatteso, sia perchè mancante di una vera e propria censura secondo i parametri dell'art. 360 c.p.c., sia perchè privo di quesito di fatto e/o di diritto secondo le prescrizione dell'art. 366 bis c.p.c., sia perchè correttamente la sentenza fa applicazione del principio della soccombenza.

12. Il ricorso deve, dunque, essere interamente respinto; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014